

21253-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SERGIO GORJAN - Presidente -
- Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -
- Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel. Consigliere
- Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

Oggetto

SIMULAZIONE E
FALLIMENTO

Ud. 16/5/2019 -

CC
Cia. 21253
R.G.N. 20597/2015

Rep. *Pio*
Procedura
di recupero
(Prot.
12109/15)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20597-2015 proposto da:

PIERANGELA,

e difesa dall'Avvocato

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO DELLA S.R.L. AUTOGEMA, in persona del
curatore, avv. Cristina

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3969/2014 della CORTE D'APPELLO DI
ROMA, depositata il 12/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

ior
1283/13

D

Pierangela L. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Frosinone, il fallimento della s.r.l. Autogema e, dopo aver premesso di aver stipulato, con rogito del 24/11/1992, un contratto di compravendita con il quale aveva venduto alla società poi fallita, allora *in bonis*, un fabbricato sito a Isola del Liri per il prezzo di £. 1.300.000.000, ha dedotto che tale importo non è mai stato pagato perché la vendita era, in realtà, simulata e formalizzata al solo fine di consentire alla società Autogema di accedere ad un mutuo agevolato, poi effettivamente erogato dalla s.p.a. Medio Credito.

L'attrice ha segnalato che il mancato pagamento del prezzo poteva essere desunto dagli elementi acquisiti nel corso di altro giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del bilancio della società *in bonis* aggiungendo, infine, di aver convenuto in giudizio quest'ultima per il pagamento del prezzo ma che il giudizio, incardinato di fronte al tribunale di Frosinone, si era concluso con la declaratoria di improcedibilità della domanda per l'intervenuto fallimento della società convenuta.

Il Fallimento si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda.

Il tribunale, con sentenza depositata in data 20/12/2006, ha rigettato la domanda sul rilievo, per un verso, che dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio richiamato dall'attrice, avente ad oggetto l'impugnativa di bilancio della società, era emersa l'esistenza di un pagamento parziale del prezzo della compravendita e, per altro verso, che la domanda di simulazione era stata introdotta dopo che il tribunale di Frosinone, con una precedente sentenza, aveva dichiarato improcedibile la domanda di condanna proposta dalla stessa attrice per il pagamento del prezzo. Secondo il tribunale, era stata, quindi, la stessa attrice a ritenere il contratto



pienamente valido ed efficace, tanto da aver agito per il pagamento del prezzo. In ogni caso, ha aggiunto il tribunale, la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 2722 c.c., avrebbe dovuto essere fornita con una controdiagnosi e non avrebbe mai potuto essere acquisita con le prove testimoniali e per interpellato che l'attrice aveva avanzato.

La I ha proposto appello e, per quanto ancora rileva, ha evidenziato l'errore in cui, a suo dire, sarebbe caduto il tribunale nel sottovalutare o nel ritenere irrilevante la questione del mancato pagamento del prezzo, trattandosi, al contrario, di una circostanza che, unitamente ad altri elementi indiziari, ben poteva e doveva essere valorizzata per inferire la natura simulata della compravendita. L'appellante, quindi, ha indicato una serie di elementi che, oltre al mancato pagamento del prezzo, avrebbero militato in tal senso, a partire dalla stretta connessione temporale tra il rogito e l'erogazione del mutuo, oltre alla previsione di un pagamento anticipato nonostante la somma di importo così rilevante. L'appellante ha anche segnalato come il tribunale avesse errato nell'attribuire una qualche significativa valenza all'azione di adempimento che la stessa aveva proposto nei confronti della società *in bonis* e conclusasi con una sentenza meramente processuale, ed ha, infine, evidenziato che, ai fini della dimostrazione della natura simulata dell'atto, ben avrebbe potuto il giudice di primo grado desumere tale circostanza del complesso degli elementi indiziari emergenti dagli atti, rilevando che la controdiagnosi non è richiesta in forma scritta *ad substantiam* ed insistendo, quindi, nell'ammissione dei mezzi di prova denegati dal tribunale.

Il Fallimento della s.r.l. Autogema si è costituita in giudizio ed ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.



La corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata.

La corte, in particolare, ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente applicato la norma dell'art. 2722 c.c., secondo cui la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, con la conseguenza che la simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdeklarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento.

D'altra parte, ha aggiunto la corte, a norma dell'art. 1417 c.c., nel caso in cui l'esistenza di un accordo simulatorio venga dedotto dalla parte - e a differenza dell'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta dal creditore o da un terzo - la prova per testi della simulazione non è ammissibile salvo il caso, nella specie neppure dedotto, che fosse diretta a dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato.

L'attrice, infine, ha proseguito la corte, all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha specificamente insistito per l'ammissione dei mezzi di prova che il tribunale aveva respinto proprio sul presupposto dell'inammissibilità delle prove testimoniali sulla simulazione del contratto.

Pierangela L. con ricorso spedito per la notifica in data 28/7/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

Il Fallimento della s.r.l. Autogema ha resistito con controricorso notificato il 9/10/2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato



oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha affermato che, a norma dell'art. 2722 c.c., la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si allega che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, e che, di conseguenza, la simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdeklarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento, ritenendo, quindi, corretto il giudizio d'inammissibilità della prova per testimoni articolata dall'attrice.

1.2. La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che pure era stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire il mancato pagamento del prezzo della compravendita che, in realtà, è decisivo per considerare dimostrata la fondatezza della domanda proposta dall'attrice e, quindi, per accogliere la stessa. In effetti, ha aggiunto la ricorrente, non è mai stata acquisita agli atti del giudizio la prova del pagamento del prezzo della compravendita, come, del resto, si desume da innumerevoli elementi i quali consentono di concludere con certezza che il prezzo non sia mai stato corrisposto dalla società Autogema, simulata acquirente, alla simulata venditrice.

1.3. D'altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la controdeklarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento della simulazione e non atto richiesto *ad substantiam* per l'esistenza dell'accordo simulatorio. In realtà, nel giudizio di simulazione il giudice può fare legittimamente ricorso a presunzioni che possono essere tratte da qualsiasi fonte probatoria, non sussistendo alcun limite al potere



d'indagine del giudice il quale, pertanto, può trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto del processo, compreso lo stesso atto impugnato per simulazione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2724 n. 1 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha trascurato di considerare che il fallimento non ha adempiuto all'onere di provare il pagamento del prezzo della compravendita, laddove, in realtà, nel caso in cui da parte di chi invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo: in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.

3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione dei temi trattati, sono infondati. La ricorrente, invero, non si confronta con la *ratio* sottostante alla sentenza impugnata, la quale, in effetti, lungi dall'aver indebitamente omesso di esaminare il fatto che l'attrice aveva dedotto, e cioè il mancato pagamento del prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, si è, più radicalmente, limitata ad affermare che la simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento ma solo se ed in quanto sia provata in giudizio per mezzo di una controdeklarazione che rechi una data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento.

3.2. Così facendo, del resto, la corte d'appello si è correttamente attenuta ai principi ripetutamente affermati in

sede di legittimità (Cass. n. 18131 del 2006; Cass. n. 18824 del 2003; Cass. n. 1382 del 1987; Cass. n. 6381 del 1982), a tenore dei quali la simulazione di un contratto di compravendita immobiliare è opponibile al fallimento della parte compratrice ma l'accoglimento della domanda postula la prova dell'accordo simulatorio: la quale, però, a fronte della necessità di dimostrare in giudizio la stipulazione coeva o anteriore di un patto contrario al contenuto del documento che raccoglie il contratto impugnato, dev'essere fornita, per la conseguente impossibilità di ricorrere alla prova per testi (artt. 1417 e 2722 c.c.) o per presunzioni (art. 2729, comma 2°, c.c.), a mezzo di scrittura contenente la relativa controdeklarazione e dotata di data certa che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., ne dimostri tanto la formazione prima della dichiarazione di fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, rimanendo, pertanto, del tutto privo di rilievo il fatto che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.

4. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.



13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2019.

Il Presidente

Dott. Sergio Gorjan

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Giuseppina D'Urso

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma

19 AGO 2019

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Giuseppina D'Urso